



Webinar:

Contingency plan: pianificare il worst case scenario e accedere al credito

Ivan Fogliata
22 aprile 2020




Le sfide per le imprese: I contingency plans

Martedì 21 Aprile 2020 Il Sole 24 Ore

I manager sul contro

EMERGENZA COVID-19

BILANCIO



La Fondazione nazionale dei commercialisti esamina le regole del Dl Liquidità

Ai fini dell'impairment test nessun effetto sui valori di bilancio dell'esercizio 2019

Nicola Cavalluzzo
Franco Roscini Vitali

La continuità aziendale, all'epoca del Covid-19, è un tema che merita particolare attenzione nei bilanci in approvazione entro giugno, con un possibile interessamento anche per i bilanci dell'esercizio in corso. La Fondazione nazionale dei commercialisti, con Sidrea, la Società italiana dei docenti di ragioneria ed economia aziendale, ha diffuso il documento sull'impatto dell'emergenza sulla continuità aziendale e sul-

l'applicazione nazionale dell'articolo 7 del Dl 23 del 2019. L'articolo 7 del Dl 23 del 2019, in materia di bilancio, prevede che «Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del Codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020». Il comma 2 di questo articolo estende tale facoltà anche ai bilanci chiusi entro (da intendersi, relativi ad esercizi chiusi entro) il 23 febbraio 2020. La norma prevede espressamente che tale valutazione della continuità aziendale in deroga agli ordinari criteri è formulata mediante richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Inoltre, in materia di bilancio, si è previsto che, al 31 dicembre 2020, si applica il primo comma del presente articolo nei casi in cui il bilancio di esercizio in corso non è ancora approvato. In materia di bilancio, si è previsto che, al 31 dicembre 2020, si applica il primo comma del presente articolo nei casi in cui il bilancio di esercizio in corso non è ancora approvato.

Chance della presunzione retrospettiva

L'INTERPRETAZIONE

Dall'articolo 7 del Dl 23 forse una ciambella di salvataggio anche nel 2019

Andrea Vasapolli

L'articolo 7 del decreto legge 23, disposizione che merita di essere riformulata in sede di conversione, al comma 1 prevede che «Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del Codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020». Il comma 2 di questo articolo estende tale facoltà anche ai bilanci chiusi entro (da intendersi, relativi ad esercizi chiusi entro) il 23 febbraio 2020. La norma prevede espressamente che tale valutazione della continuità aziendale in deroga agli ordinari criteri è formulata mediante richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Le società con esercizio coincidente con l'anno solare possono beneficiare di tale disposizione per due bilanci (2019 e 2020) mentre quelle con esercizio infrannuale spesso ne potranno beneficiare solo per uno. In caso di chiusura dell'esercizio al 30 giugno, ad esempio, troverà ap-

plicazione solo per il bilancio al 30 giugno 2021, mentre non potrà applicarsi per il bilancio al 30 giugno 2020 (in quanto chiuso dopo il 23 febbraio 2020 e non in corso al 31 dicembre 2020).

Per potersi avvalere della sussistenza del requisito della continuità aziendale risultante nel bilancio dell'esercizio precedente non è necessario che nel precedente bilancio la sussistenza di tale requisito sia stata argomentata con modalità speciali o comunque diverse da come ordinariamente viene attestata in sede di redazione del bilancio.

Il principio della continuità aziendale è posto dall'articolo 2423 bis, comma 1, n. 1), del Codice civile, come un postulato del bilancio, ed è interpretato nel principio di revisione Isa Italia 570 (paragrafo 2) e dal principio contabile Oic 11 (paragrafi 21-24) nel senso della valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

La deroga al principio di continuità aziendale prevista all'articolo 7 del decreto legge 23/20 è facoltativa; alla stessa ricorreranno solo quelle imprese che temporaneamente hanno perso (o ritengono che perderanno) quell'equilibrio economico-finanziario che caratterizza la condizione della continuità aziendale. Ricorrere a tale deroga implica, infatti, l'ammissione che non sussistono le con-

dizioni che ordinariamente consentirebbero di attestare il requisito della continuità aziendale.

In precedenti articoli pubblicati su «Il Sole 24 Ore» è stato sostenuto che, con riferimento al bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2019, lo spirito della norma porta a ritenere che il requisito della continuità doveva sussistere alla data del 23 febbraio 2020 e che quindi per tale bilancio non si deve fare riferimento al precedente bilancio 2018. A nostro parere è possibile però osservare che sia l'articolo 6 del decreto legge 23/20 che disattiva le disposizioni in tema di copertura perdite sia l'articolo 7 non subordinano la loro applicabilità ad eventi correlati alla crisi susseguente alla pandemia da Covid-19 e che il comma 1 dell'articolo 7 impone, nell'applicare la deroga al criterio della continuità, di richiamare le risultanze dell'esercizio precedente (cioè, si ritiene, rende possibile in sede di bilancio 2019 attestare la continuità in deroga sulla base del fatto che la stessa sussisteva nel bilancio 2018).

Una interpretazione sistematica della norma in commento, unitamente alla disciplina della responsabilità degli amministratori, porta tuttavia a ritenere che il ricorso alla deroga disposta dall'articolo 7 non sia sempre legittimo, ma lo sia nei soli casi in cui si ritenga che la condizione di difficoltà in cui versa l'impresa e che impedisce di attestare in via ordinaria la sussistenza del going concern (qualunque ne sia la causa) sarà recuperata attraverso i risultati

futuri della gestione ordinaria o prevedibili interventi straordinari (ad esempio una ricapitalizzazione), mentre alla stessa non si dovrebbe fare ricorso nel caso in cui gli amministratori considerino la situazione di crisi in ogni caso irreversibile.

Si pensi al caso di una società i cui amministratori, in sede di redazione del bilancio al 31 dicembre 2019, prevedano che la perdita che maturerà nel corso del 2020 quale conseguenza della pandemia da COVID-19 porterà la società in una condizione di deficit patrimoniale, non ripianabile dai soci, ma che tale perdita troverà compensazione nell'utile dell'esercizio 2020.

In un simile caso gli amministratori potranno avvalersi della deroga disposta dall'articolo 7 in sede di redazione sia del bilancio al 31 dicembre 2019 (richiamando le risultanze del bilancio 2018, come espressamente previsto dalla norma con riferimento alle indicazioni da fornire nella nota informativa) sia di quello al 31 dicembre 2020.

La norma prevede, inoltre, che del ricorso a tale deroga debba farsi riferimento nella «nota informativa». L'utilizzo del termine «nota informativa» invece che nota integrativa induce a ritenere che se si intese imporre tale obbligo anche alle microimprese, che sono esonerate dall'obbligo di redigere la nota integrativa. Questo riferimento dovrà essere quindi formulata nelle note in calce allo stato patrimoniale.



Il worst case scenario

- Nei migliori business plans si include un worst case scenario che contempla ipotesi di importante stress per valutare la tenuta dell'attività.
- Il caso del Covid-19 va certamente oltre ogni scenario di stress «normale» in quanto un completo lock down non è certamente prevedibile né immaginabile.
- Come interfacciarsi quindi e valutare gli effetti della contingenza con le imprese?
- Gli approcci differiscono per settore e dimensioni dell'impresa.
- Vediamo alcuni esempi!



I contingency plans

- I piani di emergenza sono tipicamente realizzati in 5 step:
 - 1. Prioritizzazione delle risorse:**
 - Le spese e gli impegni in corso vanno divisi in:
 - Vitali – non eliminabili (es. ottenimento certificazione di prodotto)
 - Importanti – eliminabili con danno ma limitato (es. lavori di ultimazione nuovo macchinario)
 - Potenzianti – eliminabili (es. cambio software gestionale)
 - 2. Studio degli impatti negativi e di un piano di intervento:**
 - Simulazione calo fatturato, simulazione insoluti.
 - Valutazione del costo di eliminazione rispetto al risparmio ottenibile
 - Studio delle soluzioni offerte dallo Stato (CIG, contributi per affitti, garanzie)
 - Congelamento di tutti i costi fissi non vitali
 - 3. Finanziamento del piano di intervento:**
 - Studio di operazioni finanziarie ponte con valutazione della sostenibilità successiva dei nuovi impegni finanziari.
 - 4. Condivisione con la struttura e gli stakeholders del piano**
 - 5. Analisi e rivisitazione del piano**

Focus su impatti negativi e sostenibilità finanziaria

- Il punto di pareggio finanziario (financial break even point) si rivela uno strumento potentissimo in caso di studio di scenari avversi.
- L'impresa potrà valutare il calo di fatturato che può sostenere:
 - autofinanziando le uscite finanziarie (se dispone di proprie scorte di liquidità)
 - riducendo i costi fissi
 - ricorrendo alle moratorie
 - accedendo a nuova finanza
- In tema di insolvenze sul foglio commerciale l'impresa dovrà valutare:
 - L'impatto atteso del medesimo e le conseguenze sulle minori disponibilità
 - La richiesta di moratoria ex art. 56 sul congelamento del rientro dei fidi utilizzati.
 - L'assunzione della decisione di posticipare a sua volta il pagamento ai propri fornitori.

Meglio nuova finanza o moratorie?

- La moratoria sospende i pagamenti sui debiti per un certo periodo (in questa fase 6 mesi).
- Difficilmente le esigenze di liquidità da sostenimento di costi fissi «incomprimibili» trovano copertura nel mero risparmio da moratoria.
- Si pensi che 6 mesi di rate su 2,5 milioni di debito al 3% su un piano a 60 mesi originario equivalgono a € 269.530,36.
- Con ogni probabilità un'impresa di quel tipo avrà bisogno di molto di più che 270.000 € circa.
- La nuova finanza diviene di fatto irrinunciabile e quindi deve essere pianificata con grande attenzione valutando la sostenibilità del nuovo debito in uno scenario di fase 2 e post fase 2 anche attraverso lo strumento del break even point finanziario.

Con la diminuzione dei ricavi focus sul punto di pareggio


Break even point

Lo consigliano anche gli esperti!

Vediamo ora il nostro esempio!

EMERGENZA COVID-19

BILANCI



Il calcolo: si parte dalla distinzione tra oneri fissi e variabili

Il risultato operativo deve riuscire a coprire la gestione

Franco Roscini Vitali

Imprese obbligate a confrontarsi con la determinazione del punto di pareggio aziendale: è questo l'effetto della contrazione dei ricavi che, inevitabilmente, impone agli amministratori la verifica e il ridimensionamento di alcuni costi.

I costi che un'impresa sostiene si dividono in fissi e variabili: i primi si mantengono stabili, quantomeno entro determinati limiti, in caso di aumento o diminuzione dei ricavi, mentre quelli variabili sono legati all'andamento dei ricavi stessi.

In via generale, esempi di costi fissi sono lavoro indiretto, ammortamenti, costi generali e costi industriali: questi restano fissi, entro certi limiti, indipendentemente dal volume dei ricavi.

I costi variabili, invece, sono quelli relativi a materiali, lavoro diretto, lavorazioni di terzi, trasporti, provvigioni: questi costi dipendono direttamente dall'ammontare dei ricavi.

Ogni impresa ha una composizione di costi diversa da un'altra: in alcune prevalgono i costi fissi, mentre in altre quelli variabili, con effetti diversi nel caso di incremento/diminuzione dei ricavi.

Infatti, un'impresa con una composizione di costi nella quale prevalgono quelli variabili risponde in modo differente alla variazione dei ricavi rispetto a un'altra nella quale prevalgono i costi fissi: quest'ultima è avvantaggiata maggiormente all'aumentare dei ricavi, perché riesce a spalmare meglio i suoi costi fissi, mentre è penalizzata in caso di diminuzione degli stessi, perché non riesce a ridurre parimenti i costi (fissi).

Pertanto, la contrazione dei ricavi incide sui costi fissi ed è, in particolare, su alcuni di questi che gli amministratori possono intervenire (non sugli ammortamenti che non sono comprimibili).

Il punto di pareggio

Il limite entro il quale la contrazione dei ricavi non genera perdite è determinato dal punto di pareggio, che ciascuna azienda dovrebbe conoscere, la cui determinazione comporta un calcolo piuttosto semplice.

Il primo passaggio che deve essere fatto consiste nell'individuazione dei costi e nella loro separazione tra fissi e variabili e, fatti cento i ricavi, la loro incidenza percentuale sugli stessi.

La distinzione in questione non è operazione banale, perché può accadere che taluni costi per un'impresa siano fissi, mentre per un'altra no: per esempio, gli ammortamenti generalmente sono costi fissi, ma può anche non essere così se calcolati in base alle unità prodotte (principio conta-

IL CASO

- Costi fissi euro **945.895 (16,3%)**
- Costi variabili euro **4.580.398 (78,5%)**
- Reddito operativo euro **302.915 (5,2%)**
- Totale Ricavi **5.829.208 (100%)**
- Margine unitario di contribuzione: **21,5% (100 - costi variabili 78,5)**
- Punto di pareggio operativo = $(945.895 \times 100) / 21,5 = 4.400.000$
- Di conseguenza in percentuale si trova il limite entro il quale i ricavi possono variare pareggiando il reddito operativo, che costituisce il margine di sicurezza:
 $(5.829.208 - 4.400.000) \times 100 / 5.829.208 = 24,52\%$
5.829.208 x 24,52% = 1.429.321
- Controprova:
5.829.208 - 1.429.321 = 4.400.000 arrotondato
- Da cui, incidenza dei costi:
- Costi fissi **945.895 (21,5%)**
- Costi variabili **3.454.000 / 4.400.000 (78,5%)**
- Reddito operativo = zero

bile Oic 16, paragrafo 66), oppure perché calcolati in precedenza su turni di produzione diversi.

In proposito ciascuna impresa deve fare alcune considerazioni in base alle specifiche, particolari, situazioni.

Dopo aver effettuato la suddivisione dei costi tra fissi e variabili, si determina il margine unitario di contribuzione dato da cento meno la percentuale dei costi variabili.

La formula

Il punto di pareggio è dato dal totale dei costi fissi, moltiplicato cento, fratto il margine di contribuzione.

Ovviamente, il punto di pareg-

gio riguarda il risultato operativo: pertanto, sono escluse componenti finanziarie, non ricorrenti e imposte.

Con riferimento a queste ultime, qualche ragionamento potrebbe essere fatto con riferimento all'Irap che è sostanzialmente un costo aziendale, in quanto può accadere che si debba pagare anche con bilanci in perdita: anche questa è una riflessione che ogni impresa potrà fare al proprio interno.

Il calcolo del punto di pareggio può essere molto utile anche per predisporre i budget.

Per concludere si veda a lato l'esempio tratto da un caso reale.